

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 41478/GRFVG del 30/07/2026

d.lgs. 152/2006 – Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto riguardante il potenziamento della capacità dell'esistente impianto di recupero di rifiuti inerti, con l'incremento della potenzialità da 60.000 a 180.000 tonnellate annue di rifiuti recuperati, da realizzarsi in Comune di Monfalcone. (SCR/2079).

Proponente: Adriastrade srl

Il Titolare della posizione organizzativa

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

Visto l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale) come modificata dalla DGR 997/2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 del 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006;

Vista la domanda di data 13 marzo 2026 presentata da Adriastrade srl (prot. in arrivo 318756-A e 318757-A del 14 marzo 2026) per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 per il progetto riguardante il potenziamento della capacità di recupero di rifiuti inerti dell'impianto esistente localizzato in Comune di Monfalcone;

Rilevato in particolare che il progetto prevede un aumento dei quantitativi annui di rifiuti da recuperare, dalle attuali 60.000 Mg/anno a 180.000 Mg/anno, presso l'esistente impianto di trattamento rifiuti inerti della ditta Adriastrade srl localizzato in zona industriale in Comune di Monfalcone, senza introduzione di nuove categorie di attività di recupero o di rifiuti trattati;

Constatato che il progetto in argomento è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto rientrante nella categoria progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/06;

Vista la nota prot. 328682-P del 17 marzo 2026 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Monfalcone, al Comune di Duino Aurisina, al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo

sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e all'ARPA;

Constatato che, in materia di valutazione di incidenza, il Servizio Biodiversità con decreto del Servizio Biodiversità n°5229 del 5 febbraio 2026, nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza di livello I (screening), ha ritenuto assenti incidenze significative sui siti Rete Natura 2000 ZPS IT3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia" e ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano" e che le conclusioni del predetto decreto sono state confermate dal Servizio biodiversità con nota prot. 372450-P del 27 marzo 2026 - a riscontro di specifica richiesta chiarimenti formulata con nota prot. 336055 del 19 marzo 2026 - e con successiva nota prot. 834051 del 28 luglio 2026;

Constatato che, nella fase di evidenza pubblica, si sono espressi:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 352978 del 23 marzo 2026;
- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 435903 del 13 aprile 2026;
- ARPA FVG con nota prot. 12431 del 15 aprile 2026;
- ASUGI con nota prot. 35321 del 17 aprile 2026;
- Comune di Duino Aurisina con nota prot. 7679 del 16 aprile 2026;
- Comune di Monfalcone con nota prot. 18491 del 13 aprile 2026;

Preso atto che, con nota prot. 496225 del 28 aprile 2026, sono state richieste integrazioni documentali e che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in data 27 maggio 2026 (prot. in arrivo 618481-A e 618467-A del 28 maggio 2026);

Rilevato in particolare che, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa, il proponente ha ridotto a 180.000 t/anno l'incremento della potenzialità di trattamento rifiuti (originariamente previsto a 240.000 t/anno nella documentazione allegata alla istanza di screening di VIA), mantenendo sostanzialmente invariati gli ulteriori elementi di progetto;

Constatato che, con nota prot. 632045-P del 03 giugno 2026, è stato richiesto ai soggetti che avevano formulato una richiesta di chiarimenti ed integrazioni in fase iniziale del procedimento di esprimersi sulla documentazione integrativa e che, a riscontro della suddetta richiesta, si sono espressi:

- ARPA FVG con nota prot. 22430 del 2 luglio 2026;
- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 706971 del 23 giugno 2026;
- Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia con nota prot. 1680 del 8 giugno 2026;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 661234 del 10 giugno 2026;
- Comune di Duino Aurisina con nota prot. 12659 del 19 giugno 2026;
- Comune di Monfalcone con nota prot. 32619 del 22 giugno 2026;
- Servizio biodiversità con nota prot. 834051 del 28 luglio 2026;

Vista la nota prot. 725016-P del 26 giugno 2026 con cui, in relazione a quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, è stato comunicato al proponente la proroga di 20 giorni per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Vista la nota di chiarimenti del proponente (prot. in arrivo 771538-A del 10 luglio 2026) con cui è stata precisata la potenzialità massima totale complessiva annua del progetto in termini di conferimento dei rifiuti e di stoccaggio;

Richiamata la Relazione Istruttoria del 17 luglio 2026 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

Richiamato il parere n. SCR/15/2026 del 29 luglio 2026 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione - visto il quadro complessivo di pareri/osservazioni pervenuti in corso di procedimento - sulla base della bassa significatività degli impatti ambientali negativi potenzialmente addotti a carico delle seguenti componenti ambientali principalmente interferite:

- suolo, sottosuolo, acque superficiali, sotterranee, per le soluzioni mitigative proposte e per la sostanziale invarianza del quadro di pressioni ambientali;
- rumore, in forza alle risultanze della analisi di impatto acustico presentata, validata da ARPA in corso di procedimento e alla possibilità di prevedere una specifica condizione ambientale di monitoraggio;
- aria e clima, tenuto conto degli esiti della analisi di impatto svolta all'interno dell'elaborato A01 (relazione tecnica emissioni polverulente) e per la rilevante efficacia di abbattimento del carico emissivo di polveri, conseguibile tramite attuazione delle misure di mitigazione proposte, adeguatamente monitorabili con specifica condizione ambientale;
- assetto territoriale – traffico, viste le risultanze e conclusioni dell'elaborato A02 (relazione tecnica impatto traffico), prodotto in seguito alla richiesta di integrazioni, e potendo efficacemente intervenire nel mitigare e controllare gli impatti con specifica condizione ambientale;

ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006;

Preso atto delle considerazioni effettuate dalla Commissione in relazione ai pareri ed alle osservazioni pervenuti all'interno del procedimento;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006;

Ricordato che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, ai Comuni territorialmente interessati, al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, alla Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina e all'ARPA;

Decreta

1. il progetto riguardante il potenziamento della capacità dell'impianto di recupero di rifiuti inerti, con l'incremento della potenzialità da 60.000 a 180.000 tonnellate annue di rifiuti recuperati, da realizzarsi in Comune di Monfalcone – presentato da Adriastrade srl – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al d.lgs. 152/2006.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:

Numero condizione ambientale	1
fase	ANTE OPERAM - prima della messa in esercizio
Oggetto della condizione ambientale	Ai fini del successivo procedimento in materia di AUA, a corredo della documentazione prevista dall'articolo 8 della Legge 447/1995 comma 4, andrà redatto un piano di monitoraggio acustico post operam che: - recepisca quanto da ARPA FVG precisato con nota prot. 22430 del 2 luglio 2026 (paragrafo: RUMORE); - corrisponda alle esigenze di verifica del rispetto dei limiti di norma in materia di inquinamento acustico in corrispondenza ai principali ricettori sensibili individuati nella relazione tecnica previsionale di impatto acustico (elaborato A03 – maggio 2026); - tenga conto della futura possibile concomitanza della attività in oggetto con il progetto denominato "Realizzazione di un impianto per il trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario" - proponente: Eco Energy Monfalcone s.r.l. autorizzato con decreto PAUR n°47969 del 17 settembre 2025; - preveda idonee procedure operative e gestionali ai fini di una corretta attuazione e messa in opera degli interventi di mitigazione elencati nelle conclusioni della predetta relazione; - confermi l'impegno ad utilizzare un solo frantoio mobile per le attività di lavorazione del rifiuto inerte; Detto piano verrà sottoposto a verifica da parte di ARPA nell'ambito del suddetto procedimento.
Autorità competente	Servizio valutazioni ambientali

per la verifica di ottemperanza	
Soggetti coinvolti	ARPA (se necessario)
Termine e modalità per l'avvio della verifica di ottemperanza	A conclusione del procedimento in materia di AUA, prima della messa in esercizio delle modifiche proposte, con modalità conformi a quanto stabilito dalla DGR 1361/2021. In allegato alla istanza per l'avvio della verifica di ottemperanza andrà trasmesso il piano e dato atto degli esiti delle valutazioni a riguardo effettuate nell'ambito del predetto procedimento in materia di AUA.

Numero condizione ambientale	2
fase	ANTE OPERAM - prima della messa in esercizio
Oggetto della condizione ambientale	Andrà predisposto e presentato specifico "Piano di gestione e monitoraggio del traffico" in cui si dovrà: - sviluppare e descrivere le attività di monitoraggio e controllo del traffico prodotto in fase di esercizio dalla attività in progetto o ad essa correlabile e le misure gestionali che verranno attuate per cercare di conseguire in via prioritaria una distribuzione oraria del traffico di mezzi pesanti in entrata ed uscita quanto più conforme possibile a quanto indicato nella tabella riepilogativa riportata al paragrafo 4.1 dell'elaborato: A02 (relazione tecnica impatto traffico – 22 maggio 2026), riducendo al minimo possibile il traffico di mezzi nelle fasce orarie critiche (7-8.30, 12-13.30, 1630-18.30), garantendo un carico di rifiuti e prodotti sui mezzi pesanti a massima capacità di carico, contenendo (laddove possibile) il transito di mezzi pesanti vuoti; - prevedere opportune azioni di natura sia tecnica che gestionale, funzionali a contenere al minimo il volume di traffico su strada indotto dalla propria attività e i disturbi conseguenti, e ad evitare o comunque limitare al minimo le circostanze in cui la sosta dei mezzi adibiti al carico-scarico avvenga al di fuori degli spazi di proprietà; - prevedere specifici indici di analisi dei livelli di performance ambientale raggiunta. A tale scopo occorrerà monitorare parametri quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): tipo mezzo entrante ed uscente, numero transiti/anno, numero transiti/giorno, kg/veicolo, fascia/e orarie di maggior concentrazione del traffico indotto e sviluppare indici specifici di controllo della performance ambientale raggiunta quali ad esempio: numero transiti medi/giorno, numero transiti orari in fasce orarie critiche, numero trasporti/tonnellata rifiuto; - prevedere l'adozione di opportune azioni mitigative/compensative in relazione agli esiti del monitoraggio svolto o a fronte di eventuali segnalazioni di criticità da parte del Comune di Monfalcone sulla rete viaria locale per cause direttamente correlabili al traffico di progetto. Dette azioni andranno finalizzate anche a contenere al minimo l'evenienza di interferenze negative (specie in termini di sicurezza stradale) tra il traffico di progetto e la mobilità, anche lenta, presente e correlata, in particolare, alle vicine Terme Romane. I dati ottenuti andranno sintetizzati e riportati in apposite relazioni annuali e debitamente confrontati con i valori stimati nella relazione tecnica impatto traffico (elaborato A02 – maggio 2026).
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali

Soggetti coinvolti	Comune di Monfalcone
Termine e modalità per l'avvio della verifica di ottemperanza	Il Piano di gestione e monitoraggio del traffico andrà trasmesso con modalità conformi a quanto stabilito dalla DGR 1361/2021, prima della messa in esercizio del progetto in esame

Numero condizione ambientale	3
fase	IN CORSO D'OPERA
Oggetto della condizione ambientale	Il diario "registro attività polverose – allegato 2" andrà aggiornato e modificato secondo le ultime indicazioni fornite da ARPA FVG con nota prot. 22430 del 2 luglio 2026 (paragrafo: ATMOSFERA). Andrà strutturato per consentire un confronto tra i valori registrati e quelli previsti. Il diario andrà mantenuto e giornalmente compilato per una tempistica di due anni dalla messa in esercizio delle varianti proposte tenendolo a disposizione degli enti di controllo per le eventuali verifiche del caso. Andranno, in particolare, ben certificate e documentate, le varie azioni di contenimento delle emissioni attuate e dato atto dell'effetto mitigativo indotto.
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Soggetti coinvolti	ARPA
Termine e modalità per l'avvio della verifica di ottemperanza	Al termine dei due anni dalla messa in esercizio, con modalità conformi a quanto stabilito dalla DGR 1361/2021, trasmettendo il diario, una relazione riassuntiva ed esplicativa dei risultati della attività di monitoraggio e la eventuale proposta di una diversa modalità di compilazione in rapporto alle risultanze della attività di monitoraggio.

Numero condizione ambientale	4
fase	ANTE OPERAM - prima della messa in esercizio
Oggetto della condizione ambientale	Al fine di monitorare la variazione nella emissione di gas climalteranti legata al traffico di progetto, andrà presentato apposito piano di monitoraggio in cui si propongano altresì eventuali azioni compensative/mitigative legate ai risultati del monitoraggio stesso.
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Soggetti coinvolti	ARPA
Termine e modalità per l'avvio della verifica di ottemperanza	Almeno entro 2 mesi dall'inizio della messa in esercizio, con modalità conformi a quanto stabilito dalla DGR 1361/2021.

2. In attuazione dell'articolo 19 comma 10 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 5 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale 568/2022, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni

decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.

3. La Adriastrade srl, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e del punto 2 dell'allegato 1 alla delibera della giunta regionale 1361/2021, nel rispetto dei termini e delle specifiche modalità di attuazione stabilite dalle condizioni ambientali previste nel presente decreto, dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali, in formato elettronico, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle stesse.
4. La Adriastrade srl dovrà dare al Servizio valutazioni ambientali formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori/avvio delle attività.
5. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Monfalcone, al Comune di Duino Aurisina, al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e all'ARPA.
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Ing. Giulio Paoli

*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*